

DIREZIONE I

3.1) PROGETTO “UNIVERSITA’ IN CARCERE CON TELEDIDATTICA”

.....OMISSIS.....

DELIBERA

. di approvare il seguente Regolamento

**Progetto “Università in carcere”
Regolamento per gli studenti sottoposti a misure restrittive della libertà personale**

Sommario

- Art. 1 – Obiettivo
- Art. 2 - Fasi operative
- Art. 3 - Procedura di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi
- Art. 4 - Tasse e contributi universitari
- Art. 5 - Periodo di Immatricolazione/iscrizione agli anni successivi
- Art. 6 – Cessazione della detenzione presso gli Istituti penitenziari del Lazio e trasferimento ad altra struttura carceraria.
- Art. 7 - Esami di profitto
- Art. 8 - Prova finale per il conseguimento del titolo di dottore o di dottore magistrale.
- Art. 9 – Passaggio a un diverso corso di studio dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- Art. 10 - Trasferimenti ad altro Ateneo
- Art. 11 - Trasferimenti da altro Ateneo
- Art. 12 - Decadenza dai benefici del Progetto
- Art. 13 - Rinuncia agli studi
- Art. 14 – Gruppo di lavoro. Referenti amministrativi e didattici.
- Art.15 - Rinvio

Art. 1 – Obiettivo

Il Progetto “Università in carcere”, di seguito denominato “Progetto”, riservato alle persone detenute presso gli Istituti Penitenziari del Lazio, ha lo scopo di promuovere, sostenere ed agevolare la formazione universitaria del detenuto in vista del suo reinserimento sociale e della piena attuazione del diritto allo studio, secondo quanto previsto nel Protocollo di Intesa tra il Ministero della Giustizia, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (d’ora in avanti, Protocollo di Intesa), firmato in data 20 aprile 2017.

Art. 2 - Fasi operative

Il Progetto si articola in quattro fasi:

1. *Orientamento*: si prevede una fase di orientamento in ingresso volto ad accompagnare i futuri studenti ad una scelta consapevole del percorso di studio universitario, attraverso colloqui individuali tra docente/tutor e detenuto.
2. *Tutoraggio*: i docenti/tutor affiancano i detenuti durante il loro percorso formativo fornendo aiuto nelle scelte di studio e nella preparazione degli esami.
3. *Supporto didattico*: lo studente detenuto usufruisce di materiale didattico (libri, dispense, ecc.) e, ove possibile, di registrazioni audio-video delle lezioni.
4. *Tutoraggio amministrativo*: personale amministrativo qualificato incaricato dall'Ateneo svolge una funzione di raccordo tra le problematiche didattiche e quelle di natura amministrativa assistendo lo studente detenuto nelle pratiche universitarie quali: immatricolazione, iscrizione agli anni successivi, gestione degli esami e di ogni altra necessità di natura amministrativa.

Art. 3 - Procedura di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi

Le persone detenute possono immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi al primo, per i corsi di studio indicati negli atti attuativi di adesione al Protocollo di Intesa, adottati dai Dipartimenti interessati o dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, entro i limiti ivi fissati.

Per essere ammessi ad un corso di studio occorre essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti idonei dal Consiglio di dipartimento di riferimento. Il procedimento per il riconoscimento è avviato e istruito dalla Segreteria studenti stranieri.

Al referente amministrativo della Segreteria studenti devono pervenire la domanda di immatricolazione, il certificato di detenzione e n.3 foto formato tessera.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, al referente amministrativo della Segreteria studenti devono pervenire la domanda di iscrizione e il certificato di detenzione.

La domanda di iscrizione agli anni successivi e il certificato di detenzione sono trasmessi al referente amministrativo della Segreteria studenti.

Art. 4 - Tasse e contributi universitari

Lo studente detenuto di cui al presente Regolamento è esonerato dalle tasse e dai contributi universitari.

Art. 5 - Periodo di Immatricolazione/iscrizione agli anni successivi

Le procedure di immatricolazione, con le prove di ammissione/valutazione ove previste, e le iscrizioni agli anni successivi si devono espletare entro il mese di febbraio dell'anno accademico per il quale si richiede l'immatricolazione o l'iscrizione.

Art. 6 – Cessazione della detenzione presso gli Istituti penitenziari del Lazio e trasferimento ad altra struttura carceraria.

Gli studenti che, a qualunque titolo, non si trovano più in stato di detenzione presso gli Istituti Penitenziari presso i quali sono attivi i corsi di studio in base agli atti di adesione dei Dipartimenti sono esclusi dal Progetto, fatto salvo il diritto all'esonero dalle tasse e dai contributi universitari di cui all'art. 4, per l'anno accademico in corso al momento della cessazione nonché per l'anno accademico successivo. Fatta, altresì, salva l'ipotesi in cui, su richiesta dell'interessato, non sia raggiunto un diverso accordo tra l'Università e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Lazio, nel quale sono disciplinate le modalità della prosecuzione del Progetto nei suoi confronti.

Nel caso di trasferimento ad altra struttura carceraria non rientrante nel Progetto oppure per la quale non vi è stata adesione in relazione al corso di studi prescelto, lo studente detenuto è escluso dal Progetto, salvo che, su richiesta dell'interessato, non sia raggiunto un diverso accordo tra l'Università e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà della Regione Lazio, nel quale sono disciplinate le modalità della prosecuzione del Progetto presso l'Istituto di destinazione.

Art. 7 - Esami di profitto

La procedura per l'esame di profitto viene attivata dallo studente detenuto, trasmettendo la richiesta di fissazione della data di esame al referente amministrativo, per il tramite dell'Amministrazione Penitenziaria ai sensi dell'art. 2 lett. d) del Protocollo d'Intesa. Il referente amministrativo contatta il docente titolare della materia, che individua la data di svolgimento della prova, da effettuarsi presso l'Istituto penitenziario ove si trova ristretto lo studente detenuto che partecipa al Progetto.

La commissione di esame è composta da almeno due membri, ivi compreso il docente titolare dell'insegnamento o un suo delegato. Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento didattico di Ateneo, la commissione è composta da personale docente o da cultori della materia che svolgono attività didattiche nel settore scientifico disciplinare dell'insegnamento o in settori scientifico disciplinari affini; ove ciò non sia possibile, da personale docente o da cultori della materia che svolgono attività didattiche nel corso di studio.

Art. 8 - Prova finale per il conseguimento del titolo di dottore o di dottore magistrale.

La domanda per sostenere la prova finale è trasmessa alla Segreteria studenti, entro le scadenze previste per ciascun corso di studio.

La prova finale si svolge, ove possibile in riferimento alla situazione dello studente detenuto, presso la sede dell'Università in una delle sedute fissate per il relativo corso di studio.

Altrimenti, viene nominata una commissione preposta all'esame conclusivo, con un numero di componenti non inferiore a cinque, anche in deroga, per le lauree magistrali e per le lauree magistrali a ciclo unico, a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. I componenti sono scelti tra i docenti

dell'Ateneo e sono nominati dal Direttore del Dipartimento cui afferisce il corso di studio, su proposta del Coordinatore del corso.

Ove le predette modalità non siano realizzabili, la prova finale si svolge tramite modalità telematiche.

Art. 9 – Passaggio a un diverso corso di studio dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Lo studente detenuto può fare richiesta di passaggio ad un diverso corso di studio rientrante nel Progetto entro il mese di dicembre dell'anno accademico al quale si riferisce la richiesta, nel rispetto delle modalità di accesso previste dall'ordinamento didattico del corso di studio di destinazione. La richiesta è trasmessa alla Segreteria studenti.

Alla domanda è allegato il libretto universitario. La domanda è comprensiva anche della richiesta di riconoscimento totale o parziale di crediti eventualmente già conseguiti. La decisione sul riconoscimento è assunta dagli organi competenti, in conformità con le vigenti norme del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti didattici dei diversi corsi di studio.

Art. 10 - Trasferimenti ad altro Ateneo

Lo studente detenuto può presentare richiesta di trasferimento ad altro Ateneo entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico.

In caso di interruzione della carriera universitaria, per ottenere il trasferimento lo studente detenuto è tenuto al pagamento degli anni di interruzione.

Lo studente detenuto è soggetto al pagamento delle tasse relative al trasferimento.

Art. 11 - Trasferimenti da altro Ateneo

Lo studente detenuto iscritto presso altro Ateneo che intenda trasferire la propria iscrizione presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” può fare richiesta di trasferimento in ingresso alla Segreteria studenti del corso di studi prescelto.

La domanda comprende anche la richiesta di riconoscimento totale o parziale di crediti eventualmente già conseguiti. La decisione sul riconoscimento è assunta dagli organi competenti, in conformità con le vigenti norme del regolamento didattico di Ateneo e dei regolamenti didattici dei diversi corsi di studio.

Art. 12 - Decadenza dai benefici del Progetto

Lo studente detenuto, già immatricolato, che non abbia sostenuto nell'anno accademico almeno un numero di esami corrispondenti a 18 cfu tra quelli previsti dal corso di studio prescelto perde automaticamente i benefici previsti dal Progetto.

Art. 13 - Rinuncia agli studi

Lo studente detenuto che non intenda proseguire gli studi intrapresi compila e sottoscrive la domanda di rinuncia che fa pervenire, unitamente al libretto universitario, agli uffici di competenza.

La rinuncia comporta per lo studente detenuto la decadenza da ogni beneficio previsto dal Progetto, nonché l'annullamento della carriera universitaria.

Art. 14 – Gruppo di lavoro. Referenti amministrativi e didattici.

Il Coordinatore del Progetto è nominato con decreto dal Rettore.

Il Coordinatore del Progetto, di concerto con i Direttori dei Dipartimenti che partecipano al progetto o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il Preside, individua e nomina i docenti responsabili didattici del Progetto per ogni facoltà o macro-area.

I tutor, per ciascun corso di studio coinvolto, sono nominati dai Direttori di Dipartimento o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, dal Preside.

I Direttori dei Dipartimenti coinvolti o, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Preside, d'intesa con il Coordinatore del progetto, indicano i referenti amministrativi in ciascun Dipartimento e nella Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'attuazione delle attività connesse all'immatricolazione e/o iscrizione, nonché per tutte le altre attività inerenti lo svolgimento della carriera universitaria dello studente detenuto.

Il personale dell'amministrazione centrale preposto al progetto è individuato dal Direttore generale.

Art.15 – Rinvio

Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le vigenti norme del regolamento didattico di Ateneo o le altre norme vigenti, ove compatibili con lo stato di detenzione dello studente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO IN SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE